

Oggi, giovedì 21 dicembre, alle ore 18.30, in seconda convocazione, si tiene l'**Assemblea dei Soci dell'Associazione Culturale "AscoliPicenoFestival"** – C.F. 92056980441, presso l'aula 27 dell'Istituto Musicale Gaspare Spontini ad Ascoli Piceno (AP) in via del Trivio, 19, cap 63100 con il seguente Ordine del Giorno:

1) Modifiche Statutarie per l'adeguamento al Codice del Terzo Settore D.Lgs. 117/2017 ai sensi dell'art. 101, comma 2, adempimenti conseguenti e comunicazione Legale Rappresentante.

Sono intervenuti n. 16 soci in presenza e n. 16 per delega, per un totale di n.32 soci, su 53.

Presiede l'assemblea Berardino De Angelis, Presidente e Legale Rappresentante, che chiama il Socio Sabino Papagna a svolgere le funzioni di Segretario Verbalizzante, che accetta.

Si passa al 1) punto dell'Ordine del Giorno: Modifiche Statutarie per l'adeguamento al Codice del Terzo Settore D.Lgs. 117/2017 ai sensi dell'art. 101, comma 2, adempimenti conseguenti e comunicazione Legale Rappresentante.

Interviene il presidente illustrando come nell'ambito dell'adeguamento al Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 117/2017, ai sensi dell'art. 101, comma 2 si rende necessario procedere a modifiche di natura obbligatoria e di altra natura allo statuto vigente; ciò al fine del rispetto di quanto richiesto dal citato art. 101, comma 2 per essere annoverati tra gli enti di Terzo settore.

Si ritiene che la nostra Associazione abbia acquisito la maturità necessaria e pertanto possa procedere all'iscrizione qualificandosi come **Organizzazione di Volontariato**.

Si dà lettura dello Statuto proposto per l'adeguamento.

L'assemblea, dopo attento esame e breve discussione, approva, integralmente lo Statuto, come da **Allegato A)**, adeguato alle disposizioni del Codice del Terzo Settore inerenti le organizzazioni di volontariato, ai sensi degli art. 32, 33 e 34 e degli articoli correlati al Titolo II, III e IV e X del medesimo Codice del Terzo Settore, D.Lgs. n. 117/2017 (Allegato A).

Si specifica che l'Assemblea, approva all'unanimità, con maggioranza qualificata, le modifiche richieste, come da Allegato, Lettera A).

L'Assemblea ha deliberato altresì la modifica dell'Art. 17 dello Statuto, sul funzionamento del Consiglio Direttivo, stabilendo che in caso di necessità di sostituzione dei componenti del Consiglio si procede alla nomina del primo dei non eletti, con la modalità dello scorrimento della lista dei candidati votati.

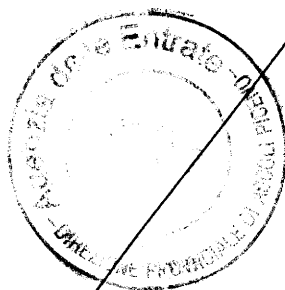
Si comunica inoltre che il Legale Rappresentante in carica è Berardino De Angelis, C.F. DNGBRD50E01A667D, come da verbale del Consiglio Direttivo del 4 dicembre 2023.

L'Assemblea delega il Presidente Berardino De Angelis, o suo delegato, a provvedere alla registrazione all'Agenzia delle Entrate dell'Assemblea odierna, ivi compresi le modifiche intervenute in relazione al Legale Rappresentante, e alla successiva iscrizione al RUNTS e pratiche inerenti, in riferimento all'ufficio di Ascoli Piceno.

L'assemblea delega il Rappresentante Legale ad accogliere e operare i rilievi e le modifiche eventualmente richieste dal RUNTS in sede di iscrizione, in quanto Agenzia competente come da D.Lgs. 117/2017.

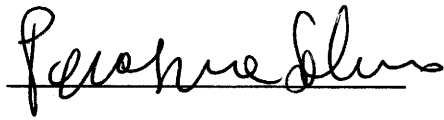
N
a

II
—
A



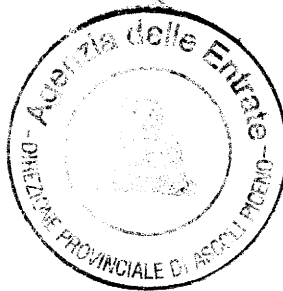
Null'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea si chiude alle ore 20:15 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario Sabino Papagna



Ascoli Piceno, 21 Dicembre 2023

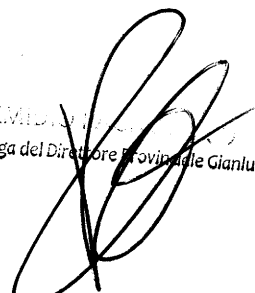
Il Presidente Berardino De Angelis



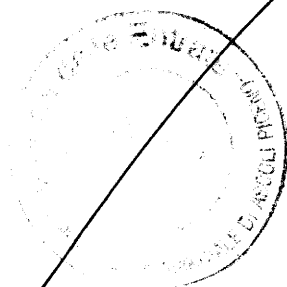
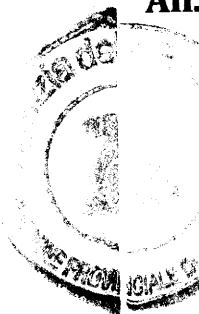
AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Ascoli Piceno
Ufficio Territoriale di Ascoli Piceno
Registrato il **27 DIC 2023**
al N. **801** Serie **3**
E S E N T E



EMILIO
*Firma su delega del Direttore Provinciale Gianluca Camorini



All.



All. Lettera A)

**Associazione Culturale
ASCOLIPICENOFESTIVAL
Organizzazione di Volontariato (OdV)**

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Ascoli Piceno
Ufficio Territoriale di Ascoli Piceno

ALL. N. 1 ALL'ATTO REG. TO
AL N. 801 3 2023

EMIDIO PAGNOTTI (*)

su delega del Direttore Provinciale Gianluca Camoni

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

1. È costituita, l'associazione denominata: "Associazione Culturale ASCOLI PICENO FESTIVAL, Organizzazione di Volontariato" (OdV) che potrà utilizzare la dicitura "Associazione Culturale ASCOLIPICENOFESTIVAL OdV", oppure, la sola sigla "ASCOLIPICENOFESTIVAL OdV" di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017. L'acronimo OdV è utilizzabile solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'istituzione preposta.
2. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
3. L'associazione ha sede legale nel Comune di Ascoli Piceno (AP) e la sua durata è illimitata.
4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo, Il Consiglio Direttivo può altresì aprire sedi locali in Italia e all'estero.

ART. 2 - FINALITÀ

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare gli scopi perseguiti dall'associazione sono:

1. promuovere e valorizzare la musica dal vivo, incentivare la partecipazione agli eventi musicali da parte delle giovani generazioni offrendo l'opportunità di esibizione ai migliori talenti, sviluppare l'incontro tra popoli e culture diversi e promuovere il turismo culturale.
2. esercitare e promuovere studi, pubblicazioni, iniziative di interesse sociale, culturale, didattico o ricreativo, in relazione alle esigenze emerse dalla comunità;
3. collaborare con autorità, enti ed associazioni alla risoluzione dei problemi riguardanti la promozione e la divulgazione delle attività di cui al punto <<1>> del presente articolo;
4. svolgere attività di consulenza e fornire servizi prevalentemente in favore di terzi nelle materie di cui al punto << 1 >> del presente articolo;
5. svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che l'associazione si propone

ART 3 - ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

1. L'associazione nel perseguire le finalità di cui sopra svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale di cui all'art.5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:
lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
lett. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
lett. j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
lett. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale o religioso;
lett. l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
lett. m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

v) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

2. In particolare l'associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- ✓ Organizzazione di Festival di musica a carattere internazionale
- ✓ Organizzazione di eventi musicali e artistico-culturali con l'obiettivo di promuovere e valorizzare beni naturalistici, architettonici e artistici del territorio piceno e limitrofo
- ✓ Organizzazione di concerti per scuole, istituzioni educative e altri organismi operanti nell'ambito sociale
- ✓ Organizzazione di lezioni, master e corsi didattici al fine di promuovere la formazione musicale nelle giovani generazioni
- ✓ Cura e diffusione di materiale musicale, artistico e culturale in genere
- ✓ Organizzazione di viaggi e attività culturali
- ✓ Ideazione e realizzazione di installazioni, spettacoli, mostre, presentazioni; stampa e pubblicazione di materiale di comunicazione quali a titolo meramente esemplificativo siti web, riviste periodiche, articoli su carta stampata o web, opuscoli, libri;
- ✓ Realizzazione di progetti e attività per scambi culturali;
- ✓ Collaborazione con le pubbliche amministrazioni, istituti scolastici, di ogni ordine e grado, e aziende proponendo ed organizzando momenti di confronto, consulenza e formazione, iniziative di carattere educativo, culturale ed artistico, progettazione di servizi ed eventi di sensibilizzazione negli ambiti di attività individuati nel presente statuto.
- ✓ Progettazione e implementazione di attività di formazione e informazione in autonomia o in collaborazione con enti pubblici e privati;
- ✓ Organizzazione, promozione e supporto a viaggi ed escursioni turistiche al fine di valorizzare il patrimonio artistico, culturale, in tutte le sue manifestazioni, della zona visitata;

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

ART. 4 - ATTIVITÀ DIVERSE

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

ART. 5 - RACCOLTA FONDI

1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 6 - AMMISSIONE

1. Possono essere soci dell'associazione cittadini italiani o stranieri di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statuari dell'associazione e ne abbiano fatta domanda di ammissione. L'elenco dei soci è tenuto costantemente aggiornato dal segretario in un apposito registro sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci. La qualifica di socio non è trasmissibile né tra vivi né mortis causa.

2. L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri enti di terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

4. L'ammissione dei soci è subordinata all'accettazione delle domande deliberata dal Consiglio direttivo in base agli scopi e all'interesse dell'associazione. La domanda di ammissione deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'impegno a svolgere attività, in base alle proprie competenze e sensibilità, per l'attuazione degli scopi sociali, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni del Consiglio direttivo. La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età deve essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci. La quota annuale viene fissata nella prima assemblea successiva alla costituzione. Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta dietro versamento della quota associativa. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso. In caso di rigetto, il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea, o il Collegio dei Garanti se istituito, in

occasione della prima convocazione utile.

5. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari, onorari e sostenitori (occasional).

a) I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo

b) Sono soci ordinari coloro che avendo ricevuto accolta la loro domanda di ammissione, hanno diritto di partecipazione e di votazione in assemblea, purché in regola con il versamento della quota associativa annuale stabilita come sopra detto.

c) Sono soci sostenitori coloro i quali, avendo effettuato dei liberi versamenti e/o donazioni, intendano partecipare alle assemblee senza avere tuttavia diritto di voto

d) Sono soci onorari coloro che abbiano particolari benemeritenze. Sono nominati in via permanente dall'assemblea su proposta del Consiglio direttivo, possono partecipare alle assemblee senza diritto di voto e sono esonerati dal versamento delle quote annuali.

6. Ciascun associato ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. I soci maggiorenni hanno il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali. I minori di età esprimono il voto attraverso la rappresentanza genitoriale. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.

2. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale.

3. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea.

4. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

5. Ciascun associato ha diritto:

a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;

b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;

d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;

e) di recedere in qualsiasi momento.

f) I soci hanno diritto a riduzioni o ad altri vantaggi nella partecipazione agli eventi organizzati dall'associazione.

Inoltre, gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

Ciascun associato ha il dovere di:

a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;

b) mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci sia con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione;

c) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;

d) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'assemblea.

ART. 8 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, di scioglimento o esclusione.

2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali o non è in regola con il pagamento della quota associativa annuale entro i termini per l'approvazione del bilancio, può essere escluso dall'associazione stessa.

4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.

5. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati, o al Collegio dei Garanti se istituito, mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.
6. L'Assemblea o il Collegio dei Garanti se istituito delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

ART. 9 - ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

ART. 10 - ORGANI SOCIALI

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il consiglio direttivo;
 - c) il presidente;
 - d) il segretario/tesoriere;
 - e) l'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;
 - f) il Collegio dei garanti se nominato.
2. Gli organi sociali, l'organo di controllo ed il Collegio dei Garanti, se istituiti, hanno la durata di tre (3) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
3. Fatta eccezione per l'organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ART. 11 - ASSEMBLEA

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali. Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria sia straordinaria tutti gli aderenti all'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. Agli associati enti del terzo settore, possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli enti del terzo settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.
4. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.
5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di un 1 associato.
6. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del consiglio direttivo e che siano in regola con il pagamento della quota associativa. L'Assemblea può tenersi per audio o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità dei trattamenti dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si intende svolta nel luogo ove sono presenti il presidente della riunione e il soggetto verbalizzante.

ART. 12 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo, scegliendoli tra i propri associati;

- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal consiglio direttivo;
- i) fissare l'ammontare del contributo associativo qualora non sia stato effettuato dal consiglio direttivo;
- j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

ART. 13 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

- 1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
- 2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.
- 3. L'Assemblea è convocata, almeno 8 giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, quali p.e.o. o p.e.c., nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. Per motivi di particolare urgenza l'assemblea potrà essere convocata in un tempo di preavviso ridotto a 4 giorni prima della riunione, con le stesse modalità di cui sopra. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

ART. 14 - VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA E MODALITÀ DI VOTO

- 1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
- 2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
- 3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
- 4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti. In seconda convocazione, l'assemblea delibera con la presenza della maggioranza dei soci e delibera con il voto della maggioranza dei presenti.
- 5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
- 6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
- 7. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso, si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
- 8. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

ART. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
- 2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
- 3. Il consiglio direttivo è formato da sette (7) componenti, eletti dall'assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il segretario/tesoriere.

4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre (3) esercizi e possono essere rieletti.

ART. 16 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il consiglio direttivo ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo;
- f) proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale;
- g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo entro quattro (4) mesi, e occorrendo ricorrere a maggiori termini, entro sei (6) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario nonché, quando previsto, la relazione di missione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato, l'anno precedente dall'Assemblea;
- h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- j) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- l) eleggere il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario/Tesoriere; la durata di queste cariche è la medesima del Consiglio Direttivo in vigore e decadono quando viene a mancare la maggioranza.
- m) nominare a maggioranza, la Direzione artistica che può essere composta da una o più professionalità e da un delegato del consiglio direttivo con funzioni di coordinatore delle varie proposte. Essa ha durata biennale rinnovabile e decade quando viene a mancare la maggioranza;
- n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- p) istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio e alle assemblee;
- q) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il direttore deliberandone i relativi poteri;
- r) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- s) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

ART. 17 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. In caso di necessità di sostituzione dei componenti del Consiglio si procede alla nomina del primo dei non eletti, con la modalità dello scorrimento della lista dei candidati votati dall'Assemblea.

I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Nel caso di dimissioni del Consiglio direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione.

2. Il consiglio direttivo è convocato, almeno cinque (5) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, quali p.e.o. o p.e.c. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o posta telematica senza il rispetto del termine sopradetto.

3. Il consiglio direttivo si riunisce, in unica convocazione da parte del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti (20) giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
5. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
7. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.
8. I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari. Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.
9. I membri del Consiglio direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni purché non in contrasto con gli scopi e gli interessi dell'associazione.
10. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

ART. 18 - IL PRESIDENTE

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica tre (3) esercizi e può essere rieletto.
2. Il presidente:
 - a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - b) dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
 - c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
 - f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica entro 20 giorni;
 - h) può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente.
4. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

ART. 19 - IL SEGRETARIO

1. Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di consiglio direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

ART. 20 - ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge (al superamento delle soglie previste dall'art.30 del CTS- D.Lgs 117/2017) o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

ART. 21 - COLLEGIO DEI GARANTI

1. L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci. Le eventuali sostituzioni dei componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina, scadono con gli altri componenti.
2. Il Collegio ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi stessi, giudicando sulle medesime in via definitiva, *ex bono et aequo* e senza formalità di procedure

ART. 22 - LIBRI SOCIALI

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
 - e) il libro dei volontari associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
3. I verbali, di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

ART. 23 - RISORSE ECONOMICHE

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:
 - a) quote sociali
 - b) contributi pubblici;
 - c) contributi privati;
 - d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
 - e) rendite patrimoniali;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
 - i) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
 - j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
 - k) altre entrate espressamente previste dalla legge;
 - l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

ART. 24 - ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal consiglio direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.
4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre, deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 e dell'art.30 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e

L'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

7. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

8. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di dicembre di ogni anno

ART. 25 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 26 - ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI

1. Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

2. L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

ART. 27 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

ART. 28 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.